



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE PERSONE E RISORSE
SETTORE CENTRALE PERSONALE
UFFICIO PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE E
GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE E
RICERCATORE
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 228451 - 261587
concorsi@uniupo.it

Decreto Rettorale

OGGETTO: indizione di una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (RTT), ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il Gruppo Scientifico-Disciplinare 12/GIUR-12 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE e S.S.D. GIUR-12/A DIRITTO PROCESSUALE CIVILE per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (CODICE BANDO: 2026-RTT-04)

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;

VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTA la Legge 15/04/2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

VISTO il D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTO il D.P.R. 03/05/2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

VISTO il D.L. 25/06/2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

VISTA la L. 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il D.M. 25/05/2011, n. 243 "Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il D. Lgs. 29/03/2012, n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTA la L. 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



VISTO il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, direttamente applicabile dal 25/05/2018;

VISTO il D.L. 29/10/2019, n. 126 convertito, con modificazioni, dalla L. 20/12/2019, n. 159 relativo a "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti";

VISTO il D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in Legge 11/09/2020 n. 120;

VISTA la Legge 30/12/2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTO il D.L. 31/12/2021, n. 228 convertito con modificazioni in Legge 20/12/2021 n. 309 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";

VISTO il D.M. n. 456 del 10/05/2023 di "Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'art 18 comma 1 lettera b) della Legge 240/2010";

VISTO il D.M. n. 639 02/05/2024 di "Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari";

RICHIAMATO il "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 come modificato dalla Legge 79/2022";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2025/5.2 del 11/04/2025 delle "Linee Guida per la programmazione del personale per il triennio 2025/2027";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2025/5.2 del 25/07/2025 di "Programmazione del Personale per il triennio 2025/2027";

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali n. C.4.1.3 del 13/11/2025, ha approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato in Tenure Track, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il Gruppo Scientifico-Disciplinare 12/GIUR-12 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE e S.S.D. GIUR-12/A DIRITTO PROCESSUALE CIVILE;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2025/10.4 del 22/12/2025 per l'approvazione di attivazione della suddetta procedura;

ACCERTATA la non sussistenza di graduatorie valide relative a selezioni a posti di Ricercatori a tempo determinato in tenure track, nel medesimo ruolo e Settore Scientifico Disciplinare;

ESAMINATO ogni opportuno elemento

DECRETA

ART. 1

OGGETTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA

1. È indetta una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (RTT), ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il Gruppo Scientifico-Disciplinare 12/GIUR-12 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE e S.S.D. GIUR-12/A DIRITTO PROCESSUALE CIVILE per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, come specificato nella tabella riportata:



N. POSTI	1 POSTO
DIPARTIMENTO	<i>DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI</i>
SEDE	<i>Alessandria</i>
GRUPPO SCIENTIFICO-DISCIPLINARE	<i>12/GIUR-12 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE</i>
S.S.D.	<i>GIUR-12/A DIRITTO PROCESSUALE CIVILE</i>
ATTIVITÀ DI RICERCA	<i>La ricercatrice/Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca coerente con la declaratoria del SSD oggetto della selezione. La ricerca dovrà riguardare tematiche legate ai più recenti sviluppi del diritto processuale civile e alle funzioni del processo civile nella tutela di nuovi interessi, anche con profili di interdisciplinarietà.</i>
OBIETTIVI DI PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA	<i>Almeno 2 articoli su riviste indicizzate o Classe A per ogni anno di lavoro; partecipazione ad almeno 1 congresso nazionale o internazionale per ogni anno di lavoro, attività di disseminazione e divulgazione scientifica sui temi di ricerca.</i>
ATTIVITÀ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI	<i>L'attività didattica, didattica integrativa e di supporto agli studenti si svolgerà con le seguenti modalità: lezioni frontali in aula, lezioni in modalità e-learning, seminari, tutoraggio tesi di Laurea e di Dottorato. La ricercatrice/Il ricercatore dovrà condurre attività di supporto alle studentesse/agli studenti e tutoraggio per la preparazione della tesi di laurea, laurea magistrale e dottorato, partecipare alle commissioni di laurea e alle commissioni degli esami di profitto, quale presidente per gli insegnamenti da lei/lui coperti e quale componente nelle commissioni. Le attività sopra elencate dovranno essere svolte nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Strategico di Ateneo e del Codice Etico e di Comportamento della comunità universitaria di Ateneo</i>
NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE	<i>12</i>
LINGUA STRANIERA DA ACCERTARE NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE PUBBLICA	<i>Inglese (richiesta la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri)</i>



ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Sono ammesse/ammessi a partecipare alla procedura di selezione, la candidate/i candidati in possesso del titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del Diploma di specializzazione medica.
2. In caso di titoli di studio conseguiti all'estero, se posseduta, occorre allegare:
 - copia del provvedimento di riconoscimento ai fini accademici (equipollenza), rilasciato da un Ateneo italiano, del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero;
 - oppure
 - copia del provvedimento di riconoscimento non accademico (equivalenza) del titolo ai fini della partecipazione a concorsi per ricercatore nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 206/2007 - modificato con D. Lgs. 15/2016 (per titoli UE) - e del D.P.R. 394/99, art. 49 (per titoli non UE).
3. Nel caso in cui le/i candidate/ti non rientrino nella casistica del precedente comma 2, sono ammessi a partecipare alla presente selezione pubblica con riserva. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri prenderà in carico e concluderà il procedimento di riconoscimento solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'Università e della Ricerca con le modalità sotto indicate.

La domanda deve essere presentata compilando il modulo di riconoscimento presente nella pagina web di Ateneo del suddetto bando. I documenti da allegare sono indicati nel modulo.

La domanda e la relativa documentazione devono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata dginternazionalizzazione@pec.mur.gov.it. Tale indirizzo è abilitato anche alla ricezione di e-mail provenienti da caselle di posta elettronica ordinaria, non PEC.
4. Il candidato che risulterà vincitore della selezione dovrà darne comunicazione al Ministero dell'Università e della Ricerca (e contestualmente prendere contatti con l'Ufficio Programmazione del Personale e Gestione del Personale Docente e Ricercatore) entro 15 giorni dall'approvazione degli atti della procedura, per la conclusione della procedura di riconoscimento del titolo di studio. Per maggiori informazioni sulle procedure di riconoscimento dei titoli esteri, si suggerisce di consultare l'apposta sezione del sito web del CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche;
5. La candidata/Il candidato, nel Curriculum Vitae, redatto preferibilmente in lingua italiana o in lingua inglese, deve riportare analiticamente la tipologia dei contratti, assegni o borse post dottorato svolti.
6. Non possono partecipare alle procedure di selezione:
 - a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come Professori universitari di prima o di seconda fascia o come Ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
 - b) coloro che abbiano già usufruito di un contratto di Ricercatore Tenure track per almeno un triennio;
 - c) coloro i quali, al momento della presentazione della domanda hanno un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.



7. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. La determina di equivalenza del titolo straniero deve essere posseduta all'atto dell'assunzione.

8. Le procedure di selezione di cui al presente bando non sono soggette a nessuna delle riserve di partecipazione di cui all'art. 15 del "Regolamento d'Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT), ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge 79/2022".

ART. 3

PRESENTAZIONE E INVIO TELEMATICO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione deve essere fatta esclusivamente tramite procedura telematica accedendo al portale PICA (<https://pica.cineca.it/uniupo>).

2. La domanda deve essere completata ed inviata **entro le ore 15:00** del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale, "Concorsi ed Esami".

3. È possibile accedere all'applicazione informatica:

- utilizzando il proprio account LOGINMIUR, REPRIS, REFEREES, PICA;
- utilizzando le proprie credenziali SPID.

Nel caso in cui non si fosse già in possesso di un valido account oppure delle credenziali SPID, occorrerà registrarsi accedendo alla pagina <https://pica.cineca.it/login>

4. Entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta, che è automaticamente inviata via e-mail. Scaduto il termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

5. Ad ogni domanda è attribuito un identificativo numerico (ID) che, unitamente al codice del concorso deve essere specificato in qualsiasi comunicazione relativa alla procedura.

6. Nella domanda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti seguendo attentamente il modello telematico, il candidato deve dichiarare:

- a) i dati anagrafici completi, il codice fiscale e la residenza;
- b) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- c) (se cittadino italiano) di essere iscritto alle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
- d) (se cittadino straniero) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- e) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;
- f) di aver acquisito la conoscenza della lingua inglese;
- g) le condanne riportate ed i procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a loro carico;
- h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera d) del T.U. 10/01/1957, n. 3;



- i) di non essere stato già assunto a tempo indeterminato come Professore universitario di prima o seconda fascia o Ricercatore Universitario, ancorché cessato dal servizio;
 - j) di non aver già usufruito, per almeno un triennio, di un contratto di Ricercatore Tenure track;
 - k) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e di non trovarsi nella predetta situazione;
 - l) (per i candidati riconosciuti disabili) di aver necessità di eventuali ausili o tempi aggiuntivi in sede di svolgimento della discussione pubblica;
 - m) il domicilio eletto ai fini della procedura, se diverso dalla residenza, nonché un recapito telefonico e di posta elettronica e/o di PEC.
 - n) il domicilio eletto ai fini della procedura, se diverso dalla residenza, nonché un recapito telefonico e un indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni urgenti inerenti alla procedura concorsuale. Il sopra citato indirizzo e-mail sarà l'unico canale di comunicazione diretta con i singoli candidati nel corso della fase concorsuale, nonché, successivamente alla stessa, con i vincitori e gli idonei, ove chiamati, fino al momento della stipula del contratto di lavoro. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata via e-mail all'Ufficio Programmazione del Personale e Gestione del Personale Docente e Ricercatore al seguente indirizzo (concorsi@uniupo.it).
7. Alla domanda di partecipazione la candidata/il candidato deve allegare nell'apposita sezione del portale, la seguente documentazione:
- a) copia di un valido documento di identità e del Codice Fiscale;
 - b) copia del Curriculum Vitae, autocertificato ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000, possibilmente redatto in lingua italiana (o in alternativa in lingua inglese) nel quale siano riportate in maniera precisa e dettagliata le attività didattiche, scientifiche e di ricerca svolte, ai fini della valutazione;
 - c) le pubblicazioni scientifiche da sottoporre a valutazione nel numero massimo indicato dal bando, con il relativo elenco.
8. I file devono essere allegati in formato PDF.
9. Una volta presentata la domanda e ricevuta la e-mail di conferma, non è più possibile effettuare modifiche; nel caso, il candidato può, se ancora nei termini di scadenza del bando, ritirare la domanda (cliccando nella pagina iniziale il tasto "Ritira/Withdraw") e presentarne una nuova.
10. In caso di problemi tecnici, è possibile rivolgersi al supporto Cineca reperibile in fondo alla pagina web <https://pica.cineca.it/uniupo>

ART. 4

MODALITA' DI INVIO DELLE PUBBLICAZIONI

- 1. Le pubblicazioni scientifiche che le candidate/i candidati intendono sottoporre a valutazione, nel numero massimo indicato dal bando, devono essere necessariamente allegate alla domanda di partecipazione mediante caricamento nella piattaforma PICA.
- 2. Sono considerate valutabili esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.



3. I testi accettati per la pubblicazione entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati unitamente al documento di accettazione da parte dell'editore.

4. Le pubblicazioni redatte in lingua straniera, ad eccezione di quelle in lingua francese, inglese, tedesco e spagnolo, devono essere accompagnate da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero, nei casi consentiti, dichiarata conforme al testo originale dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

5. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia entro il 1° settembre 2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del D.Lgs lgt. 31/08/1945, n. 660 e dalla L. 15/04/2004, n. 106 e dal D.P.R. 03/05/2006, n. 252.

ART. 5

UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

1. Sono legittimati all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive:

- a) i cittadini italiani e dell'Unione Europea;
- b) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;
- c) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

2. Al di fuori dei casi suddetti, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

3. L'Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

4. Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità.

Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione. In mancanza il procedimento non ha seguito.

ART. 6

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

1. Le candidate/I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti necessari.

2. Determinano l'esclusione dalla procedura selettiva:

- il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio dell'istanza di partecipazione;
- la mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando.



3. L'Amministrazione può disporre con decreto motivato del Rettore, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione.

ART. 7

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE

1. La rinuncia a partecipare alla procedura selettiva intervenuta dopo la scadenza del bando deve essere trasmessa, unitamente ad un documento di identità, mediante posta elettronica all'indirizzo: concorsi@uniupo.it e mediante PEC all'indirizzo: protocollo@pec.uniupo.it.
2. La rinuncia di partecipazione alla selezione ha effetto a decorrere dalla prima riunione della Commissione successiva alla data di ricezione.

ART. 8

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre Professori di ruolo di prima e di seconda Fascia appartenenti al Settore Scientifico Disciplinare oggetto della procedura; in caso di disponibilità numerica nel Settore Concorsuale, a livello nazionale, inferiore a dieci componenti, le Commissioni giudicatrici potranno essere composte anche da Professori appartenenti al Gruppo Scientifico disciplinare.
2. Due dei componenti effettivi, più un componente supplente, sono sorteggiati con le modalità di cui al successivo comma 6, all'interno di una rosa composta da 5 docenti, esterni all'Ateneo, indicata dal Consiglio di Dipartimento; il terzo componente effettivo è individuato direttamente dal Consiglio di Dipartimento, fra docenti interni o esterni all'Ateneo.
3. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, di norma, almeno un componente è di genere femminile.
4. Non possono far parte della Commissione due professori in servizio presso la stessa Università.
5. I componenti della Commissione devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione scientifica:
 - a) i Professori di prima fascia devono avere la qualificazione necessaria per la partecipazione alle Commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'art. 16 della L. 240/2010;
 - b) i Professori di seconda fascia devono essere in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima fascia ovvero devono possedere i requisiti relativi agli indicatori previsti per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia di cui all'art. 16 della L. 240/2010.I requisiti di qualificazione scientifica di cui sopra sono autocertificati, sotto la loro responsabilità, dai Commissari, ai sensi degli articoli 46/47 del D.P.R. 445/2000.
6. Il sorteggio dei componenti delle Commissioni è svolto in seduta pubblica da una apposita Commissione composta da tre membri, di cui due individuati tra il personale tecnico amministrativo e uno tra il personale docente e ricercatore o ricercatrice, dal Senato Accademico. Il sorteggio avviene mediante estrazione da un'urna dove sono collocati cinque biglietti uguali e privi di segni distintivi nei quali sono riportati i nomi dei potenziali commissari. I primi due nominativi estratti sono i componenti effettivi. Il terzo estratto è il componente supplente.
7. A garanzia del principio della rotazione del personale, l'incarico di commissario nell'ambito delle procedure indette dall'Università del Piemonte Orientale è limitato alla partecipazione a due Commissioni nell'anno solare, per il ruolo dei ricercatori/ricercatrici, estendibile a tre Commissioni



per i settori a ridotta consistenza numerica. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

8. Non possono far parte delle Commissioni:

- a) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 comma 7 L. 240/2010;
- b) coloro che abbiano tra loro un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o un rapporto di coniugio, di unione civile o di convivenza regolamentati ai sensi della L. 76/2016;
- c) coloro che siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 1, comma 46, Legge 06.11.2012, n. 190);

9. Costituisce obbligo di astensione obbligatoria da parte dei Commissari la circostanza per cui sussistano, con uno o più candidati, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o un rapporto di coniugio, di unione civile o di convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20.05.2016 n. 76, rapporti di collaborazione che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale o ad una comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale; prefigura specifico obbligo di astensione la circostanza per cui uno dei commissari risulti coautore di oltre il 30% della produzione scientifica complessiva di uno dei candidati. L'astensione del Commissario deve intervenire prima dell'inizio delle procedure di valutazione e comporta la sua sostituzione con il membro supplente per tutte le successive fasi del procedimento.

10. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con Decreto Rettorale pubblicato sul sito web di Ateneo. Dal giorno successivo alla pubblicazione, sul sito di Ateneo, del Decreto Rettorale di nomina decorre il termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali istanze di riconsiliazione dei componenti della Commissione da parte dei candidati.

ART. 9

PROCEDURA DI SELEZIONE E LAVORI DI VALUTAZIONE

1. La selezione si svolge mediante una procedura che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Sono esclusi esami scritti e orali ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per le candidate/i candidati stranieri. La prova di conoscenza della lingua straniera e/o italiana avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

3. La Commissione giudicatrice, nella seduta preliminare, stabilisce i criteri per la valutazione preliminare dei candidati, ai sensi del D.M. n. 243 del 25.05.2011 ed i punteggi attribuibili sui titoli e su ciascuna delle pubblicazioni presentate.

4. Per ciascun ambito di valutazione, il punteggio massimo attribuibile è il seguente:

- a) Per le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: fino a 20 punti;
- b) Per le attività di ricerca, titoli e pubblicazioni scientifiche: fino a 80 punti;
- c) Per le attività cliniche ove previste: fino a 10 punti.

5. La somma dei punteggi, non potrà superare i 100 punti.

I candidati sono collocati in graduatoria solo se raggiungono, all'esito della valutazione, almeno 60 punti.

6. I criteri di valutazione sono resi pubblici sul sito web di Ateneo per almeno 5 giorni prima della prosecuzione dei lavori.



7. La valutazione preliminare prevede l'espressione di un motivato giudizio collegiale analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato; a seguito della valutazione preliminare, le candidate/i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10% e il 20%, e comunque in misura non inferiore alle sei unità, sono convocati per sostenere una discussione pubblica con la Commissione sui titoli e le pubblicazioni; i candidati sono tutti ammessi alla discussione pubblica qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
8. La Commissione, a conclusione della discussione pubblica e della contestuale prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata dal bando e della lingua italiana per i candidati stranieri, attribuisce ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate un punteggio sulla base di criteri stabiliti in sede preliminare.
9. Le candidate/i candidati sono convocati per la discussione sui titoli e le pubblicazioni con almeno 15 giorni di preavviso, mediante pubblicazione dell'elenco degli ammessi sul sito web di Ateneo. L'avviso di convocazione pubblicata sul sito web di Ateneo ha valore di notifica; la mancata presentazione alla discussione pubblica sarà considerata come rinuncia alla procedura.
10. La Commissione al termine dei lavori redige una graduatoria di merito con l'indicazione di un vincitore. La graduatoria ha la validità di 8 mesi e deve essere utilizzata in caso di rinuncia del vincitore, per cessazione anticipata dello stesso e per la copertura di nuovi posti nel medesimo S.S.D. richiesti dai Dipartimenti previa sussistenza della copertura finanziaria.
11. La Commissione può svolgere i lavori di valutazione anche mediante strumenti telematici di lavoro collegiale. Tali strumenti devono garantire la contestualità e la collegialità delle decisioni. Le discussioni sui titoli e le pubblicazioni possono svolgersi anche in videoconferenza. Tale seduta deve svolgersi in forma pubblica con modalità che consentano la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate e la controllabilità della postazione per tutta la durata della prova. Tutti i candidati devono svolgere la discussione sui titoli e le pubblicazioni e la prova di conoscenza della lingua straniera e/o italiana con le medesime modalità (in presenza o in videoconferenza).
12. Le Commissioni devono concludere i lavori di valutazione entro tre mesi dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore, per comprovati ed eccezionali motivi, può prorogare, per una sola volta e per non più di 2 mesi, il termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro il termine della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei commissari ai quali sono imputabili le cause del ritardo.

ART. 10

APPROVAZIONE ATTI E PROPOSTA DI CHIAMATA

1. Gli atti della Commissione sono approvati, con apposito Decreto Rettorale, entro trenta giorni dal loro ricevimento. Il Rettore, nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, può rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine per provvedere in merito.
2. Con il decreto di approvazione atti è dichiarata la candidata vincitrice/dichiarato il candidato vincitore ed è inoltre approvata la graduatoria di merito.
3. Il Dipartimento entro 30 giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti, formula la proposta di chiamata della candidata vincitrice/del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia.



4. Il Rettore, nel caso in cui il Dipartimento non proceda formulare la proposta di chiamata entro il suddetto termine può assegnare al Dipartimento un ulteriore termine di trenta giorni entro cui provvedere alla deliberazione.
5. In caso di mancata stipula del contratto per cause imputabili all'Ateneo, per i tre anni successivi il Dipartimento che ha chiesto l'attivazione della procedura non può chiedere l'attivazione di nuove chiamate per il medesimo Settore Concorsuale.

ART. 11

STIPULA E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI LAVORO

1. La candidata vincitrice/Il candidato vincitore, in seguito all'approvazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, è invitata/invitato a stipulare il contratto di lavoro.
2. Il contratto è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione.
3. Il contratto attribuito alle Ricercatrici/ai Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
4. Il contratto è sottoscritto dalla Ricercatrice/dal Ricercatore e dal Rettore o suo delegato e riporta le seguenti indicazioni:
 - a) la tipologia di contratto attribuito, il regime di impegno previsto, la durata del contratto (con data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro);
 - b) il Dipartimento di afferenza e la sede di lavoro;
 - c) il Gruppo Scientifico Disciplinare (ovvero, il Settore Concorsuale, nelle more dell'emanazione del D.M. di definizione dei Gruppi Scientifici Disciplinari) e il S.S.D. di riferimento;
 - d) le attività di didattica, di didattica integrativa e di supporto agli studenti;
 - e) le attività di ricerca anche nell'ambito del progetto/programma eventualmente indicato nel bando di selezione;
 - f) il trattamento economico complessivo;
 - g) il trattamento previdenziale e assistenziale;
 - h) le cause di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 24 comma 9-ter Legge 240/2010, per i titolari dei contratti da Ricercatore in Tenure Track il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei Professori associati.
6. Le/I titolari dei contratti da Ricercatore in Tenure Track possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.
7. La titolarità dei contratti conferiti ai sensi del presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
8. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.



ART. 12

REGIME DELLE INCOMPATIBILITA' E DIVIETO DI CUMULO DI PRESTAZIONI RETRIBUITE

1 Il conferimento del contratto è incompatibile con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
- la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca;
- le borse di dottorato;
- qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

3. Alle Ricercatrici e ai Ricercatori in Tenure Track (RTT) si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 commi da 9 a 12 della Legge 30.12.2010 n. 240 in tema di incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

4. Alle Ricercatrici e ai Ricercatori in Tenure Track (RTT) è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge e sulla base di quanto stabilito dal regolamento di Ateneo in materia.

ART. 13

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Le Ricercatrici/I Ricercatori in Tenure Track (RTT) svolgono attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e sono sottoposti alla disciplina del D. Lgs. 81/2008; possono svolgere attività assistenziale se di Area medica.

2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per lei Ricercatrici/i Ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per le Ricercatrici/i Ricercatori a tempo definito. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato con cadenza annuale e validato dal Dipartimento di appartenenza. L'attività di ricerca collegata a specifici programmi/progetti di ricerca è svolta di concerto con il Responsabile del progetto o programma di ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dalla Ricercatrice/dal Ricercatore è possibile l'utilizzo del sistema di time-sheet di Ateneo.

3. Le Ricercatrici/I Ricercatori in Tenure Track con regime di impegno a tempo pieno svolgono attività di insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 80 ore/anno; le Ricercatrici/i Ricercatori a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito svolgono attività di insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 60 ore/anno.

4. L'attività didattica svolta è attestata mediante:

- a) la compilazione, nei termini stabiliti dall'Ateneo, degli appositi "registri on line delle lezioni";
- b) la compilazione dei "registri on line delle attività didattiche" che devono essere consegnati al Direttore del Dipartimento al termine di ogni anno accademico.

5. La mancata compilazione dei registri nei termini e con le modalità previste può dare luogo a responsabilità disciplinare.



6. Nel caso in cui siano accertate inadempienze dei doveri didattici o scientifici, anche con riferimento all'attuazione dello specifico programma o progetto di ricerca, verranno applicate le procedure disciplinari di cui all'art. 10 della legge 240/2010.

7. Le Ricercatrici/I Ricercatori in Tenure Track (RTT) responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Ateneo di appartenenza, in caso di mobilità tra Atenei, conservano la titolarità dei progetti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente della ricerca.

ART. 14

RISOLUZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. La Ricercatrice/Il Ricercatore che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e Dipartimento di riferimento con almeno 30 giorni di preavviso.

In caso di mancato preavviso l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

2. La risoluzione del contratto è determinata:

- dalla scadenza del contratto;
- dal recesso del Ricercatore o Ricercatrice;
- per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- da grave inadempienza del Ricercatore o Ricercatrice nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti Organi accademici in sede di procedimento disciplinare.

ART. 15

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 8 della Legge n. 240/2010, il trattamento economico spettante alle destinatarie/ai destinatari dei contratti di Ricercatore in Tenure Track con regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito è parametrato al trattamento annuo lordo onnicomprensivo iniziale spettante al Ricercatore o ricercatrice confermato classe 0 a tempo pieno, o a tempo definito, elevato del 20%.

ART. 16

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai fini della partecipazione alla selezione, il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione dalla selezione.

2. I dati personali indicati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, direttamente applicabile dal 25/05/2018, sono utilizzati e trattati a fini concorsuali e per l'eventuale assunzione in servizio.

3. Le informazioni relative al trattamento dei dati personali sono illustrate nell'informativa allegata al presente bando.



ART. 17
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Luca BRANCATO, Responsabile del Settore centrale Personale;
2. Per informazioni rivolgersi a: Settore centrale Personale – Ufficio Programmazione del Personale e Gestione del Personale Docente e Ricercatore (tel. 0161/261587 oppure 0161/228451, e-mail: concorsi@uniupo.it).

ART. 18
PUBBLICITA' E DISPOSIZIONI FINALI

1. L'avviso del presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale, "Concorsi ed Esami", sul portale del Ministero dell'Università e della Ricerca (<https://bandi.miur.it/>) e sul portale dell'Unione Europea (<https://euraxess.ec.europa.eu/>)
2. Il presente bando è pubblicato, dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, all'Albo on line e sul sito web di Ateneo nella sezione concorsi personale docente e ricercatore.
3. Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso al TAR Piemonte o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rimanda al Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge 79/2022 nonché alla normativa vigente in materia.

IL RETTORE
(Prof. Menico RIZZI)

VISTO
LA DIRIGENTE
DIVISIONE PERSONE E RISORSE
(ELISABETTA ZEMIGNANI)

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE CENTRALE PERSONALE
(LUCA BRANCATO)

VISTO
LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE
E GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
(ANTONELLA FERRERI)



INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 101/2018)

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ("Codice Privacy"), l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" ("l'Ente") La informa riguardo al trattamento dei Suoi dati personali in relazione alla partecipazione alla presente selezione. I dati sono trattati in osservanza ai principi di liceità, correttezza e trasparenza in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Resta ferma l'osservanza da parte dell'Ente della vigente normativa in materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti.

DEFINIZIONI

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato").

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Responsabile per la protezione dei dati: il soggetto incaricato dal titolare del trattamento di fornire consulenza in merito agli obblighi derivanti dalle norme relative alla protezione dei dati, nonché di sorvegliare l'osservanza di tali norme e delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali.

Destinatari: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.

Dati sensibili/particolari: i dati riguardanti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile o dalle persone autorizzate, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione.

Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento: l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" è il titolare del trattamento dei Suoi dati personali. I dati di contatto del titolare del trattamento sono - Rettorato, Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli – telefono 0161/261587.

Responsabile per la protezione dei dati

Il responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato all'indirizzo mail dpo@uniupo.it

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Finalità istituzionali: i dati personali dei candidati saranno trattati ai fini della partecipazione alla selezione e dunque per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi ed in conformità dell'art. 2-ter del Codice Privacy. I dati richiesti sono quelli necessari ai fini della partecipazione come indicato nel bando. Non sono richiesti dati sensibili/particolari se non per espressa previsione normativa. In tal caso il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi ed in conformità dell'art. 2-sexies del Codice Privacy. Il conferimento dei dati è indispensabile per partecipare alla selezione.

Finalità di legge: i dati personali dei candidati saranno inoltre trattati per adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6. 1. c del Regolamento). Il conferimento dei dati è obbligatorio per adempiere a specifici obblighi di legge e pertanto è indispensabile per partecipare alla selezione.

Finalità di contatto successivo al fine della sottoposizione al candidato di un questionario relativo alla propria esperienza in occasione della partecipazione al bando e/o concorso. Tale iniziativa è finalizzata a raccogliere informazioni che



possano portare al miglioramento della gestione organizzativa interna relativa a tali temi, nel quadro dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito l'Università (base giuridica Art. 6 (1) (e) GDPR). I dati raccolti verranno conservati per il tempo necessario all'analisi statistica dei risultati relativi all'indagine i cui risultati saranno presentati in forma esclusivamente aggregata.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Università o in base a specifici obblighi di legge i dati personali dei candidati saranno accessibili alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti autorizzati (ex art. 29 Regolamento) quali personale amministrativo e tutti coloro che nell'ambito delle proprie mansioni e per il raggiungimento della finalità del trattamento dovessero avere la necessità di accedere ai dati;
- soggetti nominati responsabili del trattamento (ex art. 28 Regolamento) o titolari autonomi quali consorzio interuniversitario CINECA, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, altri enti, al fine della verifica della veridicità dei dati trasmessi. I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici in ottemperanza a specifici obblighi di legge.

TRASFERIMENTO DI DATI DALL'ESTERO

I dati personali dei candidati non saranno trasferiti all'estero.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati necessari per partecipazione alla selezione saranno conservati per un periodo di dieci anni; peraltro i dati personali contenuti in atti e provvedimenti afferenti alla procedura di concorso saranno conservati in base alle disposizioni di legge. I dati obbligatori per legge verranno conservati dal periodo previsto dalla specifica normativa.

DIRITTI

A. ELENCO DEI DIRITTI

Lei gode dei seguenti diritti, di seguito elencati:

Diritto di accesso ai dati personali

Diritto di rettifica

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. "Diritto all'oblio")

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati

Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento

In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo restando la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato.

B. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Lei puoi fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile per la protezione dei dati.

In relazione ad un trattamento che Lei ritiene non conforme alla normativa, Lei può proporre reclamo alla competente autorità di controllo che, per l'Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali.

In alternativa può proporre reclamo presso l'Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si sia verificata la presunta violazione.



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. N. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. N. 445/2000)

IL SOTTOSCRITTO: COGNOME _____
NOME _____
CODICE FISCALE _____
NATO A _____ (PROV. _____) IL _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

Luogo e data

FIRMA
(autografa leggibile)

Le norme indicate sono applicabili ai cittadini italiani e ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle norme stesse da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi, si rimanda alla normativa vigente in materia.